

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 575/84 della Commissione, del 5 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 576/84 della Commissione, del 5 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 577/84 della Commissione, del 5 marzo 1984, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione . . . . . 5**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 578/84 della Commissione, del 5 marzo 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani . . . . . 6**
- Regolamento (CEE) n. 579/84 della Commissione, del 5 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . . 7

#### II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Commissione

84/116/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 febbraio 1984, che modifica la decisione 83/384/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità . . . . . 9**

(segue)

Sommario (segue)

84/117/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 24 febbraio 1984, relativa alla realizzazione, da parte della Danimarca, di talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca, in applicazione della direttiva 83/515/CEE del Consiglio . . . . . 12**

84/118/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 24 febbraio 1984, che modifica la decisione 82/913/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità . . . . . 13**

84/119/CEE :

Decisione della Commissione, del 24 febbraio 1984, relativa alla vendita di burro a talune categorie di consumatori che beneficiano di assistenza sociale . . . . . 16

84/120/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 24 febbraio 1984, che modifica la decisione 83/402/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità . . . . . 18**

84/121/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 24 febbraio 1984, che sopprime, per quanto concerne la peste suina classica, lo statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania . . . . . 22**

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 575/84 DELLA COMMISSIONE**

**del 5 marzo 1984**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 marzo 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	104,10
10.01 B II	Frumento duro	140,13 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	97,27 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	85,89
10.04	Avena	91,42
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	73,56 <sup>(3)</sup> <sup>(2)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	28,17 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	86,18 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(2)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	160,71
11.01 B	Farine di segala	151,11
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	230,86
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	171,38

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 576/84 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 marzo 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	8,13	8,13	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,32	2,32	2,32
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	2,34	2,36	2,34
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 577/84 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 1984****recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3646/83 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che è stato apportato un emendamento alle appendici della convenzione e che occorre pertanto modificare le appendici I e III dell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3626/82, includendovi il presente emendamento approvato dalla Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della

convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le appendici I e III dell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3626/82 sono modificate come segue:

1. Nell'appendice I, sotto CARNIVORA, URSIDAE, prima di *Helarctos malayanus*, è inserita la seguente specie:« *Ailuropoda melanoleuca*  
Panda maggiore ».

2. Nell'appendice III è depennato quanto segue:

« *Ursidae* | *Ailuropoda melanoleuca* | Repubblica popolare di Cina ».*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1984.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 28. 12. 1983, pag. 2.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 578/84 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 1984****che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione

— del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3513/83 <sup>(4)</sup>,

e

— del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2342/83 <sup>(6)</sup>,

gli organismi d'intervento vendono latte scremato in polvere entrato all'ammasso pubblico anteriormente al 1° gennaio 1983 ;

considerando che i quantitativi ancora disponibili del prodotto che soddisfano a tale requisito di età sono

ormai limitati ; che è perciò necessario estendere le vendite suddette al latte scremato in polvere entrato all'ammasso anteriormente al 1° marzo 1983, onde permettere il normale proseguimento di questa misura ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 1 rispettivamente del regolamento (CEE) n. 368/77 e del regolamento (CEE) n. 443/77, la data del 1° gennaio 1983 è sostituita da quella del 1° marzo 1983.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 6 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.<sup>(3)</sup> GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1983, pag. 12.<sup>(5)</sup> GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.<sup>(6)</sup> GU n. L 225 del 18. 8. 1983, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 579/84 DELLA COMMISSIONE**

del 5 marzo 1984

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 508/84<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 574/84<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 414/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983<sup>(9)</sup>, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 marzo 1984;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(11)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 508/84 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 58 del 29. 2. 1984, pag. 7.

<sup>(8)</sup> GU n. L 62 del 3. 3. 1984, p. 16.

<sup>(9)</sup> GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 A II <sup>(2)</sup>	181,29	175,25
11.02 B II b) <sup>(2)</sup>	132,51	129,49
11.02 C II <sup>(2)</sup>	158,80	155,78
11.02 D II <sup>(2)</sup>	102,33	99,31
11.02 E II b) <sup>(2)</sup>	181,29	175,25
11.02 F II <sup>(2)</sup>	181,29	175,25
23.02 A I a)	43,23	37,23
23.02 A I b)	85,78	79,78
23.02 A II a)	43,23	37,23
23.02 A II b)	85,78	79,78

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1984

**che modifica la decisione 83/384/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità**

(84/116/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato fissato inizialmente con decisione 83/384/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 84/27/CEE<sup>(4)</sup>;

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai

paesi terzi<sup>(5)</sup>, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 83/384/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

<sup>(3)</sup> GU n. L 222 del 13. 8. 1983, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 39.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI

Numero	Stabilimento	Indirizzo
<b>I. CARNE BOVINA</b>		
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
7 <sup>(1)</sup>	CQME Pty Ltd	Rockhampton, Queensland
135	Blue Ribbon Export Division	Launceston, Tasmania
151	Richardson's Meat Industries Ltd	Hobart, Tasmania
170	Beef City Pty Ltd	Purrawunda, Queensland
195 <sup>(1)</sup>	R. J. Gilbertson Pty Ltd	Longford, Tasmania
239	Northern Cooperative Meat Company Ltd	Casino, New South Wales
243	Warwick Bacon Company Ltd	Warwick, Queensland
294	Teys Bros Pty Ltd	Beenleigh, Queensland
525	Tancred Bros	Beaudesert, Queensland
642	Metro Meat Ltd	Cootamundra, New South Wales
751	Tasmeats Ltd	Camdale, Tasmania
767	Metro Meat Ltd	Noarlunga, South Australia
1352	Lockyer Valley Abattoir	Grantham, Queensland
<b>B. Macelli</b>		
3	The Metropolitan Public Abattoir	Brisbane, Queensland
53 <sup>(1)</sup>	Thomas Borthwick and Sons	Melbourne, Victoria
54 <sup>(1)</sup>	H. W. Greenham and Sons, Pty Ltd	Newport, Victoria
155	Blaney County Council Abattoir	Blaney, New South Wales
218	Northwest Exports Pty Ltd	Inverell, New South Wales
533	Charles David Pty Ltd	Murray Bridge, South Australia
612 <sup>(1)</sup>	Associated Meat Processors Pty Ltd	Wodonga, Victoria
648 <sup>(1)</sup>	E. G. Green and Sons	Harvey, Western Australia
761 <sup>(1)</sup>	R. J. Gilbertson Pty Ltd	Melbourne, Victoria
1242	Alice Springs Abattoirs Pty Ltd	Alice Springs, Northern Territory
1265 <sup>(1)</sup>	G. & K. O'Connor, Export Abattoir, Pty Ltd	Pakenham, Victoria
1291	George Chapman Pty Ltd	Nairne, South Australia
1471	South Australian Meat Corporation	Gepps Cross, South Australia
1537 <sup>(1)</sup>	R. J. Gilbertson Pty Ltd	Tennant Creek, Northern Territory
1912	Seecorp. Pty Ltd	Lance Creek, Victoria
<b>C. Laboratori di sezionamento</b>		
398 E	R. J. Fletcher & Co.	Gunnedah, New South Wales
1595	R. J. Gilbertson Pty Ltd	Melbourne, Victoria
1618	Cisco's Meats Pty Ltd	Melbourne, Victoria
1735	Western Australian Lamb Marketing Board	Perth, Western Australia
1842	S. G. Allen, Pty Ltd	Melbourne, Victoria
1889	Webb Meat Exports, Pty Ltd	Melbourne, Victoria
<b>II. CARNE OVINA</b>		
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
151	Richardson's Meat Industries Ltd	Hobart, Tasmania
239	Northern Cooperative Meat Company Ltd	Casino, New South Wales
767	Metro Meat Ltd	Noarlunga, South Australia
<b>B. Macelli</b>		
155	Blaney County Council Abattoir	Blaney, New South Wales
199 <sup>(1)</sup>	Thomas Borthwick and Sons (Australasia) Ltd	Albany, Western Australia
423 <sup>(1)</sup>	S. E. Meat (Aust.) Ltd	Naracoorte, South Australia
533	Charles David Pty Ltd	Murray Bridge, South Australia
612 <sup>(1)</sup>	Associated Meat Processors Pty Ltd	Wodonga, Victoria
642	Metro Meat Ltd	Cootamundra, New South Wales
1027 <sup>(1)</sup>	Linley Valley Meats Pty Ltd	Wooroloo, Western Australia
1471	South Australian Meat Corporation	Gepps Cross, South Australia

<sup>(1)</sup> Frattaglie escluse.

Numero	Stabilimento	Indirizzo
<b>C. Laboratori di sezionamento</b>		
398 E	R. J. Fletcher & Co.	Gunnedah, New South Wales
1595	R. J. Gilbertson Pty Ltd	Melbourne, Victoria
1614	Tatiara Meat Co. Pty Ltd	Bordertown, South Australia
1618	Cisco's Meats Pty Ltd	Melbourne, Victoria
1735	Western Australian Lamb Marketing Board	Perth, Western Australia
1842	S. G. Allen Pty Ltd	Melbourne, Victoria
1889	Webb Meat Exports Pty Ltd	Melbourne, Victoria

### III. DEPOSITI FRIGORIFERI

(Solamente carne congelata ed imballata)

45	Corio Bay Freezers Pty Ltd	North Geelong, Victoria
47	Watson and Son Pty Ltd	Brisbane, Queensland
84	South Australian Meat Corporation	Gepps Cross, South Australia
132	P & O Cold Storage Ltd	Brisbane, Queensland
149	P & O Cold Storage Ltd	Melbourne, Victoria
156	Snowboy Pty Ltd	Sydney, New South Wales
198	A. B. Oxford Pty Ltd	Melbourne, Victoria
202	Polar Cold Storage Co.	Melbourne, Victoria
216	T. A. Field	Port Alma, Queensland
253	Australian Service Cold Storage Pty Ltd	Sydney, New South Wales
263	South Australian Cold Storage Pty Ltd	Sydney, New South Wales
274 C	Moss Vale Cold Store	Moss Vale, New South Wales
292	Port of Portland Authority	Portland, Victoria
492	W. Woodmason Cold Storage Pty Ltd	Sydney, New South Wales
565	Port Huon Fruit Juices Pty Ltd	South Hobart, Tasmania
651	Central Coast Coldstores	West Gosford, New South Wales
1013	P & O Cold Storage Ltd	Perth, Western Australia
1025	Port of Devonport Authority	Devonport, Tasmania
1025 A	S. P. Holman Ltd	Devonport, Tasmania
1057	Marine Board of Burnie	Burnie, Tasmania
1060	Port Adelaide Freezers, Pty Ltd	Port Adelaide, South Australia
1168	Frigmobile	Townsville, Queensland
1190	Rego Cold Storage Pty Ltd	Scoresby, Victoria
1258	City Centre Cold Store	Sydney, New South Wales
1277	Magdem Enterprises	Hobart, Tasmania
1289	Port of Launceston Authority	Bell Bay, Tasmania
1379	Doboy Cold Stores Pty Ltd	Brisbane, Queensland
1380	Port of Devonport Authority	Devonport, Tasmania
1439	P & O Australia Ltd (Food City)	Brisbane, Queensland
1467	South Australian Cold Stores Ltd	Dry Creek, South Australia
1487	Cold Stores of Australia Pty Ltd	North Freemantle, Western Australia
1617	Frigmobile	Cairns, Queensland
1625	Schumacher Ice Cold Pty Ltd	Brisbane, Queensland
1662	A. B. Oxford Cold Storage Co. Pty Ltd	Melbourne, Victoria
1692	Marine Board of Burnie	Burnie, Tasmania
2095	Frigmobile	Townsville, Queensland
2180	P. Manettas Holdings Pty Ltd	Sydney, New South Wales
2190	Frigmobile, Pty Ltd	Sydney, New South Wales
2325	Adelaide Cold Stores Pty Ltd	Cavan, South Australia
2514	Wedgewood Pastries	Sydney, New South Wales
2784	V & E Lago Pty Ltd	Brisbane, Queensland

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 24 febbraio 1984

**relativa alla realizzazione, da parte della Danimarca, di talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca, in applicazione della direttiva 83/515/CEE del Consiglio**

(Il testo in lingua danese e è il solo facente fede)

(84/117/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 83/515/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1983, relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il governo danese intende istituire un regime di aiuti finanziari per azioni di riduzione definitiva delle capacità di produzione nel settore della pesca ed ha comunicato, in data 6 dicembre 1983 e 12 gennaio 1984, le informazioni su tale regime previste all'articolo 6 della direttiva 83/515/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 7 della suddetta direttiva, la Commissione ha esaminato se, in funzione della loro conformità alla direttiva stessa e tenendo conto delle altre misure strutturali esistenti o previste nel settore della pesca, dette azioni soddisfano alle condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che la presente decisione riguarda soltanto gli aiuti concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 della suddetta direttiva;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le misure previste dalla Danimarca per istituire un regime di aiuti finanziari per azioni di riduzione definitiva delle capacità di produzione nel settore della pesca soddisfano alle condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità.

*Articolo 2*

La presente decisione non riguarda gli aiuti nazionali di cui all'articolo 12 della direttiva 83/515/CEE.

*Articolo 3*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

*Per la Commissione*

Giorgios CONTOGEOGIS

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 15.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

che modifica la decisione 82/913/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(84/118/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 16 e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e della Namibia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato fissato inizialmente con decisione 82/913/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 83/356/CEE<sup>(4)</sup>;

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(5)</sup>, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente; che inoltre uno stabilimento non è stato più presentato per l'ispezione comunitaria dalle autorità sudafricane; che conviene corrispondentemente iscrivere o mantenere alcuni di questi stabilimenti in detto elenco e per altri stabilimenti, per ragioni d'igiene, prendere misure particolari per quanto riguarda

l'ammissione nella Comunità delle carni che sono state prodotte o stoccate;

considerando che a tale scopo è necessario fissare il termine ultimo per l'introduzione nel territorio comunitario delle carni fresche provenienti da questi ultimi stabilimenti e che dopo tale data lo sbarco delle carni non potrà, in alcun caso, essere autorizzato;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 82/913/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

(3) GU n. L 381 del 31. 12. 1982, pag. 28.

(4) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 30.

(5) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE SONO AUTORIZZATE SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO

Numero	Stabilimento	Indirizzo
<b>I. CARNE BOVINA</b>		
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
22 <sup>(1)</sup>	Damara Meat Packers	Windhoek, Namibia
23 <sup>(1)</sup>	Karoo Meat Packers	Okahandja, Namibia
25	Damara Meat Packers	Otavi, Namibia
<b>B. Laboratorio di sezionamento</b>		
93	Wholesome Meats	Durban, Natal, RSA <sup>(2)</sup>
<b>II. CARNE SUINA</b>		
<b>A. Macello</b>		
31 <sup>(1)</sup>	Cato Ridge Abattoir	Cato Ridge, Natal, RSA
<b>B. Laboratorio di sezionamento</b>		
93	Wholesome Meats	Durban, Natal, RSA
<b>III. DEPOSITI FRIGORIFERI</b>		
4	Table Bay Cold Storage	Cape Town, Cape Province, RSA
83	Blue Continent Cold Storage	Cape Town, Cape Province, RSA
84	Maydon Wharf Cold Storage	Durban, Natal, RSA
85	Kaserne Cold Storage	City Deep, Transvaal, RSA
90	Epping Cold Storage	Cape Town, Cape Province, RSA
94	Walvis Bay Cold Storage	Walvis Bay
95	Imperial Cold Storage	City Deep, Transvaal, RSA

<sup>(1)</sup> Frattaglie escluse.<sup>(2)</sup> RSA = Repubblica sudafricana.

**LISTA DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE CARNI FRESCHE  
POSSONO ESSERE INTRODOTTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ FINO AD  
UNA DATA PRESTABILITA**

Numero	Stabilimento	Indirizzo
<b>CARNE BOVINA</b>		
<b>A. Macello e laboratorio di sezionamento</b>		
47 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Bull Brand Foods	Krugersdorp, Transvaal, RSA <sup>(3)</sup>
<b>B. Macello</b>		
30 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Johannesburg Abattoir	City Deep, Transvaal, RSA
<b>C. Laboratori di sezionamento</b>		
61 <sup>(4)</sup>	Meat Control Board	Cape Town, Cape Province, RSA
62 <sup>(2)</sup>	Renown Fresh Meat Corporation (Western Cape)	Cape Town, Cape Province, RSA
69 <sup>(4)</sup>	Karoo Meat Packers	Cape Town, Cape Province, RSA
83 <sup>(2)</sup>	Blue Continent Cold Storage	Cape Town, Cape Province, RSA
87 <sup>(4)</sup>	Rand Cold Storage	City Deep, Transvaal, RSA

<sup>(1)</sup> Frattaglie escluse.

<sup>(2)</sup> Fino al 1° marzo 1984.

<sup>(3)</sup> RSA = Repubblica sudafricana.

<sup>(4)</sup> Fino al 30 settembre 1984.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

relativa alla vendita di burro a talune categorie di consumatori che beneficiano di assistenza sociale

(84/119/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 28,considerando che il regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale<sup>(3)</sup>, prevede la possibilità di concedere aiuti per l'acquisto di burro a prezzo ridotto da parte dei beneficiari di assistenza sociale;

considerando che, per garantire che il burro sia effettivamente impiegato per la sua destinazione particolare, occorre segnatamente disporre che il burro sia venduto unicamente dietro presentazione di un documento comprovante il diritto dell'interessato all'assegnazione e fissare un quantitativo massimo mensile di cui può beneficiare ciascuno di questi consumatori;

considerando che l'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 2990/82 è cumulato con le riduzioni di prezzo applicate al burro venduto per il consumo diretto in virtù di altre disposizioni comunitarie, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che concerne lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1447/83<sup>(5)</sup>, e del regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/83<sup>(7)</sup>;

considerando che è opportuno che gli Stati membri informino la Commissione in merito alle disposizioni

che intendono adottare e ai quantitativi di burro venduti a titolo della presente decisione;

considerando che la presente decisione è destinata a sostituire la decisione 78/737/CEE della Commissione<sup>(8)</sup>, adottata in base al regolamento (CEE) n. 1762/78 del Consiglio<sup>(9)</sup>, abrogato dal regolamento (CEE) n. 2990/82;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 2990/82 unicamente i consumatori singoli che appartengono a categorie definite dallo Stato membro interessato e che, a causa della loro situazione economica, beneficiano dell'assistenza sociale di un ente pubblico dello Stato membro interessato.

2. I beneficiari possono ottenere il burro soltanto:

- dietro presentazione di un documento comprovante il loro diritto all'assegnazione rilasciato dalla competente autorità designata dallo Stato membro interessato,
- per un quantitativo massimo mensile di 1 kg.

3. L'aiuto viene versato ai fornitori di burro dietro presentazione dei documenti di cui al paragrafo 2 da essi ricevuti all'atto della vendita ai consumatori interessati.

I suddetti documenti devono essere presentati, pena il rifiuto di pagamento, nel termine massimo di 12 mesi dalla data limite stabilita dallo Stato membro interessato per la validità del documento in questione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

<sup>(3)</sup> GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU n. L 86 dell'1. 4. 1978, pag. 33.

<sup>(5)</sup> GU n. L 146 del 4. 6. 1983, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 5.

<sup>(8)</sup> GU n. L 245 del 7. 9. 1978, pag. 31.

<sup>(9)</sup> GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 7.

*Articolo 2*

Gli Stati membri che si avvalgono dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2990/82 adottano i provvedimenti necessari per garantire che :

- a) la distribuzione di burro e la concessione dell'aiuto vengano effettuati nelle condizioni previste dall'articolo 1 ;
- b) i consumatori interessati possano acquistare il burro venduto a prezzo ridotto per il consumo diretto in virtù di altre misure comunitarie alle condizioni stabilite nella presente decisione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che provvede ad informare gli altri Stati membri :

- a) i criteri che essi intendono applicare per definire le categorie di consumatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il numero di beneficiari previsto, nonché le relative quantità mensili di burro di cui è previsto lo smaltimento ;

- b) le misure adottate in conformità dell'articolo 2 ;
- c) prima della fine del primo mese di ogni trimestre dell'anno civile e per quanto riguarda il trimestre precedente :
  - le quantità di burro corrispondenti ai documenti rilasciati dalla competente autorità in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2,
  - le quantità di burro per le quali è stato versato l'aiuto in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3.

*Articolo 4*

La decisione 78/737/CEE è abrogata.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

che modifica la decisione 83/402/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(84/120/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 16 e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato fissato inizialmente con decisione 83/402/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 83/449/CEE<sup>(4)</sup>;

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(5)</sup>, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente; che conviene corrispondentemente iscrivere o mantenere alcuni di questi stabilimenti in detto elenco e per un altro stabilimento, per ragioni d'igiene, prendere misure particolari per quanto riguarda l'ammissione nella Comunità delle carni che sono state ivi stoccate;

considerando che a tale scopo è necessario fissare il termine ultimo per l'introduzione nel territorio comu-

nitario delle carni fresche provenienti da quest'ultimo stabilimento e che dopo tale data lo sbarco delle carni non potrà, in alcun caso, essere autorizzato;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 83/402/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

(3) GU n. L 233 del 24. 8. 1983, pag. 24.

(4) GU n. L 275 dell'8. 10. 1983, pag. 25.

(5) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE SONO AUTORIZZATE SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

## I. CARNE BOVINA

## A. Macelli e laboratori di sezionamento

ME 9	T. H. Walker & Sons Ltd	Hawera
ME 10	Nelson's (NZ) Ltd	Hastings
ME 14	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Christchurch
ME 15	The Canterbury Frozen Meat Co. Ltd	Belfast
ME 18	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Pukeuri
ME 19	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Dunedin
ME 21	Southland Frozen Meat Ltd	Mataura
ME 22	Southland Frozen Meat Ltd	Makarewa
ME 23	Auckland Farmers Freezing Co-op Ltd	Horotiu
ME 24	Hellaby Shortland Ltd	Otahuhu
ME 26	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Balclutha
ME 29	The Hawkes Bay Farmer's Meat Co. Ltd	Whakatu
ME 34	The Canterbury Frozen Meat Co. Ltd	Pareora
ME 39	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Wanganui
ME 42	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Wairoa
ME 47	Auckland Farmers Freezing Co-op Ltd	Moerewa
ME 50	Alliance Freezing Co. (Southland) Ltd	Invercargill
ME 51	Hellaby Northland Ltd	Whangarei
ME 55	Aotearoa Meats Ltd	Cambridge
ME 56	Auckland Farmers Freezing Co-op Ltd, Rangiora	Te Puke
ME 62	Dunedin Master Butchers Association	Dunedin
ME 63	Farmers Meat Export Ltd	Whangarei
ME 65	AML Meats Ltd	Gisborne
ME 66	Phoenix Meat Co. Ltd, Kokiri	Greymouth
ME 69	Ashley Meat Export Ltd	Christchurch

## B. Macello

ME 52	Pacific Freezing (NZ) Ltd	Hastings
-------	---------------------------	----------

## C. Laboratori di sezionamento

MPH 50	Crown Meats Ltd	Feilding
MPH 52	Dawn Meat (NZ) Ltd	Hastings
MPH 53	W. Richmond Ltd	Hastings
MPH 56	W. Richmond Ltd	Hastings
MPH 63	Primex Meats Ltd	Wellington
MPH 64	R. and W. Hellaby Ltd	Paerata
MPH 67	Melville Developments Ltd	Papakura
MPH 69	Dawn Meat (NZ) Ltd	Hastings
MPH 71	Progressive Meats Ltd	Hastings
MPH 72	Kellax Foods Ltd	Auckland

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
<b>II. CARNI OVINE</b>		
<b>A Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
ME 1 <sup>(1)</sup>	Borthwick CWS Ltd	Masterton
ME 6	Borthwick CWS Ltd	Longburn
ME 10	Nelson's (NZ) Ltd	Hastings
ME 14	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Christchurch
ME 17	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Timaru
ME 18	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Pukeuri
ME 19	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Dunedin
ME 20	Ocean Beach Freezing Co. Ltd	Ocean Beach
ME 21	Southland Frozen Meat Ltd	Mataura
ME 22	Southland Frozen Meat Ltd	Makarewa
ME 23	Auckland Farmers Freezing Co-op Ltd	Horotiu
ME 26	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Balclutha
ME 29	The Hawkes Bay Farmer's Meat Co. Ltd	Whakatu
ME 34	The Canterbury Frozen Meat Co. Ltd	Pareora
ME 37	Canterbury Frozen Meat Co. (Canterbury) Ltd	Belfast
ME 39	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Wanganui
ME 42	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Wairca
ME 47	Auckland Farmers Freezing Co-op Ltd	Moerewa
ME 50	Alliance Freezing Co. (Southland) Ltd	Invercargill
ME 55	Aotearoa Meats Ltd	Cambridge
ME 56	Auckland Farmers Freezing Co-op Ltd, Rangiuru	Te Puke
ME 58	Hawkes Bay Farmers' Meat Co. Ltd	Takapau
ME 60	Pacific Freezing NZ Ltd	Dannevirke
ME 62	Dunedin Master Butchers Association	Dunedin
ME 65	AML Meats Ltd	Gisborne
ME 69	Ashley Meat Export Ltd	Christchurch
<b>B. Macelli</b>		
ME 8	Gisborne Refrigerating Co. Ltd	Gisborne
ME 16	The Canterbury Frozen Meat Co. Ltd	Ashburton
ME 41	NCF Kaiapoi Ltd	Kaiapoi
ME 57	Hellaby King Country Ltd	Taumarunui
ME 61	NZ Primary Processors Ltd	Mamaku
ME 64	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Marlborough
<b>C. Laboratori di sezionamento</b>		
ME 9	T. H. Walker & Sons Ltd	Hawera
ME 24	Hellaby Shortland Ltd	Otahuhu
MPH 39	Defiance Processors Ltd	Dunedin
MPH 42	Fresha Products Ltd	New Plymouth
MPH 45	Canterbury Frozen Meat Co. Ltd	Harewood
MPH 50	Crown Meats Ltd	Feilding
MPH 52	Dawn Meat (NZ) Ltd	Hastings
MPH 53	W. Richmond Ltd	Hastings
MPH 54	Ashley Meat Export Ltd	Christchurch
MPH 56	W. Richmond Ltd	Hastings
MPH 57	NZ Primary Processors Ltd	Mt. Maunganui
MPH 63	Primex Meats Ltd	Wellington
MPH 64	R. and W. Hellaby Ltd	Paerata
MPH 67	Melville Developments Ltd	Papakura
MPH 69	Dawn Meat (NZ) Ltd	Hastings
MPH 71	Progressive Meats Ltd	Hastings
MPH 72	Kellax Foods Ltd	Auckland
MPH 74	Canterbury Meat Packers Ltd	Ashburton

<sup>(1)</sup> Frattaglie escluse.

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
<b>III. DEPOSITI FRIGORIFERI</b>		
S 1	Timary Harbour Board Cool Store	Timaru
S 2	Auckland Farmers Freezing Co-op Ltd	Whangarei
S 10	Otago Dairy Producers Cool Storage Ltd	Dunedin
S 11	South Canterbury Co-op Cool Storage Ltd	Timaru
S 17	Cool Hire Storage Ltd	Dunedin
S 25	Dawn Meat (NZ) Ltd	Hastings
S 28	Cool Stores (NZ) Ltd	Auckland
S 30	NO Pierson Ltd	Christchurch
S 31	Pacific Cold Storage Co. Ltd	Mt. Maunganui
S 32	Taranaki Producers Freezing Ltd	New Plymouth
S 34	Coolpak Prebbleton Ltd, Prebbleton	Christchurch
S 35	Nelson Cold Storage Co-op	Nelson
S 36	Cold Storage (Bay of Plenty) Ltd	Te Puke
S 38	Auckland Cold Stores	Parnell
S 39	Christchurch Cool Stores Ltd	Christchurch
S 40	Southland Harbour Board	Bluff
S 41	Eljays Ice Box	Feilding
S 42	Wellington Cold Storage Co.	Tawa
S 45	Wairarapa Cold Storage	Greytown
S 47	Polar Cold Storage, Hornby	Christchurch
S 49	Chill Air Ltd	Auckland International Airport
S 51	Kiwi Fruit Cool Store Co-op	Gisborne
S 53	Otaki Cold Store	Otaki
S 55	Airport Cold Storage Ltd	Wellington
S 57	Air New Zealand	Auckland Airport
S 58	Coll & Cold Storage Associated Ltd	Te Puke
S 59	Richmond Cool Stores (1963) Ltd, Manchester Street	Hastings
S 60	Export Cool Storage	Mt. Maunganui
S 61	Coolpak Cool Stores Ltd	Timaru
S 62	Industrial Park Coolstores Ltd	Auckland
S 63	Mogal Cool Stores Ltd	Christchurch Airport
S 64	Lep International	Christchurch Airport
S 66	Mogal Cool Stores Ltd	Auckland Airport
S 68	Freezer Flow, Mt. Wellington	Auckland
S 70	Freezer Stores Hawkes Bay Ltd	Hastings
S 72	Motueka Coldstorage	Motueka
S 73	LEP International, Mangere	Auckland
S 75	Amaltal Coolstores & Exporters Ltd	Nelson
S 84	Polar Cold Storage Ltd	Dunedin
S 85	United Cold Storage (HB) Ltd	Hastings
S 86	Tai-Tapu Dairy Co. Ltd	Christchurch
S 87	Homebush Berryfruits	Masterton
S 88	Hawkes Bay Export Cold Stores Ltd	Napier
S 89	R. & W. Hellaby Ltd	Mt. Wellington
S 90	Waitaki-NZ Refrigerating Ltd	Blenheim
S 91	Southland Frozen Meat Ltd	Mataura
S 92	Food Freezing Partnership	Havelock North
S 93	Air New Zealand	Christchurch
S 96	Townsend & Paul Ltd	Napier
S 97	J. Wattie Canneries Ltd	Gisborne

**LISTA DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE CARNI FRESCHE  
POSSONO ESSERE INTRODOTTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ SOLO  
FINO AD UNA DATA PRESTABILITA**

**DEPOSITO FRIGORIFERO**

S 95 <sup>(1)</sup>	McCallum Industries Ltd	Patea
---------------------	-------------------------	-------

<sup>(1)</sup> Fino al 30 aprile 1984.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 24 febbraio 1984

**che sopprime, per quanto concerne la peste suina classica, lo statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania**

(84/121/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/646/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,considerando che, con la decisione 82/838/CEE <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina ;

considerando che sono stati constatati focolai di peste suina classica in alcune parti del territorio della Repubblica federale di Germania indicate negli allegati I e II della decisione 82/838/CEE ;

considerando che, con decisione 83/593/CEE <sup>(4)</sup>, la Commissione ha sospeso per un periodo di quindici giorni lo statuto di ufficialmente indenni da peste suina o di indenni da peste suina delle parti interessate del territorio tedesco ;considerando che, tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica della malattia, la Commissione, con decisione 83/633/CEE <sup>(5)</sup>, ha prorogato temporaneamente per talune regioni questo periodo di sospensione oltre i quindici giorni previsti inizialmente ;

considerando che, da allora, l'analisi della situazione epidemiologica permette di considerare che la malattia

persiste in talune circoscrizioni e che occorre sopprimere lo statuto di indenni da peste suina a tali circoscrizioni ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva 72/461/CEE è soppresso per le regioni elencate nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 44.<sup>(3)</sup> GU n. L 47 del 19. 2. 1983, pag. 29.<sup>(4)</sup> GU n. L 318 del 3. 12. 1983, pag. 34.<sup>(5)</sup> GU n. L 355 del 17. 12. 1983, pag. 49.**ALLEGATO****Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di indenni da peste suina è soppresso**

Regierungsbezirk di Weser-Ems.

## LE FINANZE DELL'EUROPA

Daniel STRASSER

Prefazione di Christopher TUGENDHAT e presentazione di Emilio COLOMBO

Le finanze dell'Europa sono al centro delle apprensioni della Comunità, della quale condizionano ampiamente l'azione.

Il bilancio generale della Comunità europea ha assunto con gli anni un'importanza politica sempre maggiore.

Dopo il rafforzamento dei suoi poteri in materia finanziaria, il Parlamento europeo ha fatto dei dibattiti in tema di bilancio l'oggetto principale delle sue attività e delle sue preoccupazioni.

Daniel Strasser, Direttore generale ai bilanci della Commissione delle Comunità europee, offre in questa opera una panoramica completa dell'istituzione, dell'esecuzione e del significato del bilancio comunitario che raggiunge la cifra totale di 28 741 miliardi di lire.

Diplomato dell'Institut d'études politiques, dottore in scienze economiche e diplomato in diritto pubblico presso l'Università di Parigi, Daniel Strasser è «doctor honoris causa» dell'Università di Oviedo (Spagna) e premiato dall'Institut de France (Académie des sciences morales et politiques). Dopo essere stato funzionario con incarichi speciali presso la presidenza del Consiglio francese (Gabinetto del Segretario generale del governo) dal 1953 al 1958 l'autore è entrato al servizio della Commissione della Comunità economica europea come amministratore principale del segretariato esecutivo (1958), per essere poi nominato assistente del direttore generale dell'amministrazione (1959-1963) e direttore degli affari interni (1963-1968). Dopo la fusione degli esecutivi, è stato nominato direttore dell'amministrazione (1968-1969); direttore del personale (1970-1972), direttore dei bilanci (1973-1977). Dal 1977 è direttore generale dei bilanci e dal 1978 Daniel Strasser è anche vicepresidente dell'ufficio esecutivo del Collège d'Europe a Bruges (Belgio).

Disponibile in: danese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN 92-825-2747-6

N. di catalogo: CB-30-80-980-IT-C

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 12,89 — BFR 525 — LIT 16 600.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Boîte postale 1003 — Luxembourg

## COMUNITÀ EUROPEA E CIRCOLAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

### Riconoscimento reciproco dei diplomi

J.-P. de CRAYENCOUR

Fra gli scopi della Comunità europea non vi è soltanto la creazione di un Mercato comune, ma anche l'istituzione di «relazioni più strette fra gli Stati che ad essa partecipano» (articolo 2 del trattato di Roma). La libera circolazione delle persone è uno degli strumenti predisposti per il raggiungimento di tale obiettivo.

La libertà di circolazione delle persone riguarda soprattutto le professioni liberali. Con la soppressione degli ostacoli che si frappongono all'esercizio di questa libertà, le professioni liberali, grazie all'esercizio del diritto di stabilimento, ma soprattutto grazie alla realizzazione della libera prestazione dei servizi, parteciperanno all'integrazione europea fornendo i loro servizi, indipendenti e responsabili, a una clientela sempre più interessata alla vita comunitaria.

Dato che l'esercizio delle suddette professioni è, in genere, oggetto di una rigorosa disciplina normativa, la libertà di circolazione potrà trovare un'adeguata realizzazione solo armonizzando convenientemente gli aspetti principali di detta normativa come, ad esempio, i requisiti della formazione o le deontologie professionali.

L'armonizzazione, nel mettere a raffronto le norme vigenti nei vari Stati membri, offre l'occasione di un loro ripensamento alla luce dell'evoluzione della nostra società, nel rispetto dei valori d'indipendenza e di responsabilità che costituiscono il contributo specifico di queste professioni alla vita sociale e con l'obiettivo di contribuire all'integrazione europea.

L'opera intitolata «Comunità europea e circolazione dei liberi professionisti» si propone di mettere in luce l'interesse essenziale di questa libertà di circolazione e le condizioni per la sua corretta applicazione. In essa sono descritti i procedimenti giuridici, indicate le tappe desiderabili per l'armonizzazione e poste in risalto le modalità per la realizzazione dell'obiettivo più urgente, consistente nel riconoscimento reciproco dei diplomi. L'opera ricorda ciò che è stato fatto e ciò che resta da fare.

J.-P. de CRAYENCOUR — nato a Londra il 16 luglio 1915, cittadino belga — ha studiato giurisprudenza all'università di Lovanio. Avvocato praticante al Foro di Bruxelles; successivamente direttore del Centre d'études de la Fédération nationale des classes moyennes. Amministratore e segretario generale dell'Institut international d'études des classes moyennes. Membro del gabinetto del Ministre des classes moyennes nel 1958. Il 1° marzo 1959 entra alla Commissione della CEE alla Direzione del diritto di stabilimento e viene nominato Capo divisione il 1° giugno 1959. Cessazione del servizio il 1° maggio 1973. Fonda il Secrétariat européen des professions libérales intellectuelles et sociales (SEPLIS — che ha sede a Bruxelles). Coniugato, padre di sette figli. Presidente fondatore della Confédération nationale des associations de parents nel 1956. Capitano di riserva onorario del primo reggimento delle Guide. Prigioniero di guerra, volontario, ha partecipato alla resistenza armata.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-2793-X

N. di catalogo: CB-83-81-061-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 4,55      BFR 200      LIT 6 000

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

